

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S.ANGELO DEI LOMBARDI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi avv. Antonio Nasti ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 222/07 R.G. di questo Ufficio promossa

D A

Musi Amato n. 05.04.1977 , codice fiscale MSUMTA77D05A509A, rapp.to e difeso dall'avv. Walter Perillo, per mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo , elettivamente dom.to presso lo studio dello stesso in Castelfranci (AV) alla Via Capogiardino 68

ATTORE

C O N T R O

Regione Campania , in persona del Presidente pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio , in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione , come da decreto dirigenziale n.698 del 04.10.2007, elettivamente dom.ta in S. Angelo dei Lombardi -Pal. Regione c/o STAP Foreste

CONVENUTA

n o n c h è

Provincia di Avellino , in persona del Presidente p.t., autorizzata a stare in giudizio con determinazione dirigenziale n.1985 del 03.04.2008 , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Carmen Pedicino e Gennaro Galiotta , tutti elettivamente dom.ti in S. Angelo dei Lombardi alla Via Boschetto n.1 , presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Avellino

CHIAMATA IN CAUSA

Avente per oggetto: risarcimento danni.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del giorno 15.10.2010 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Nell'interesse dell'attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Nell'interesse della convenuta Regione Campania : difetto di legittimazione passiva e rigetto della domanda .

Nell'interesse della chiamata in causa Provincia di Avellino : difetto di legittimazione passiva e rigetto della domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 04.08.2007 l'attore Musi Amato conveniva in giudizio dinanzi questo Giudice di Pace la Regione Campania , in persona del Presidente p.t., per sentirla condannare al pagamento , in suo favore, dei danni subiti dalla propria autovettura Alfa 147 tar.ta CB312NJ , in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi verso le ore 21,30 del giorno 13.11.2006 sulla SS 425 , nei pressi del Bivio Martinelli , direzione Torella-Lioni .

Esponeva l'attore che in dette circostanze di tempo e di luogo investiva un cinghiale che aveva invaso la sede stradale e che la propria autovettura aveva riportato danni quantificati in complessivi Euro 2.133,00 oltre al maggior danno da sosta tecnica per Euro 200,00 .

Precisava che la Regione Campania era responsabile dell'accaduto quale Ente responsabile della cura della fauna selvatica in relazione a quanto previsto dall'art.2043 c.c.-

La Regione Campania , costituitasi in giudizio , eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che nel caso in questione la responsabilità dell'accaduto era da attribuire alla Provincia di Avellino delegata dalla L.157/92 alle funzioni amministrative non solo in materia di caccia ma anche di protezione della fauna , redisuando in capo ad essa Regione solo le funzioni di programmazione e di coordinamento al fine della pianificazione faunistico-venatoria. Chiedeva , a tal fine, in via preliminare , di essere autorizzata alla chiamata in causa della Provincia di Avellino . Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e quindi concludeva per il rigetto della stessa.

La Provincia di Avellino , costituitasi in giudizio , in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda .

Nel corso del giudizio veniva espletata la prova per testi articolata dalle parti.

La causa quindi, sulle conclusioni quali trascritte in epigrafe, veniva ritenuta in decisione all'udienza del 15.10.2010.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va deciso sulle eccezioni sollevate dalla convenuta Regione Campania e dalla chiamata in causa Provincia di Avellino in ordine alla carenza di legittimazione passiva.

Posto che la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 157/92 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa, delegando alla provincia le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

La disomogeneità e complessità della normativa statale e regionale in materia ha dato luogo a decisioni diverse e spesso contrastanti in ordine alla legittimazione passiva della regione o della provincia.

A risolvere il contrasto è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con sent. N. 21282 del 2007 ha definitivamente riconosciuto la responsabilità della regione per danni derivanti a persone e cose dalla fauna selvatica.

In tal senso anche Cass. Civ. Sez. III Sentenza n.8953 del 7 aprile 2008.

La Cassazione ha ritenuto che la L. 157/92 ha attribuito alle regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad essa l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose.

Di conseguenza la regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Aderendo a tale orientamento, questo giudicante, rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in via preliminare dalla convenuta Regione Campania.

Di conseguenza, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della chiamata in causa Provincia di Avellino.-

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

In ordine alla natura della responsabilità da attribuire alla Regione Campania, esclusa l'operatività dell'art.2052 c.c., per i danni

cagionati da animali selvatici trova applicazione il regime di responsabilità previsto dall'art.2043 c.c. secondo gli ordinari principi della tutela aquilana, fondata sul mancato rispetto del principio del neminem laedere.

In tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale la quale ha affermato che ai danni prodotti dalla fauna selvatica si applica il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.-

Nel caso in questione risultano sufficientemente provati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della responsabilità della Regione, ed in particolare è emerso dalla prova testimoniale il nesso causale tra il danno in concreto verificatosi e l'omissione delle misure idonee ad evitarlo da parte dell'ente pubblico a ciò proposto.

D'altra parte la convenuta Regione non ha offerto prova alcuna in ordine all'adozione delle misure idonee ad evitare i danni attraverso la predisposizione di adeguate segnalazioni visive circa la presenza di selvaggina o di servizi di vigilanza o di recinzione del tratto di strada in questione.

L'attore ha pienamente provato la propria pretesa risarcitoria.

I testi escussi hanno confermato, univocamente, che il cinghiale si parava repentinamente innanzi all'autovettura dell'attore che nulla poteva fare per evitare l'impatto.

I testi Montesano Antonio e Cozza Antonio Michele hanno precisato di aver visto il cinghiale attraversare la strada e quindi essere investito dall'autovettura dell'attore che in conseguenza dell'urto riportava danni alla parte anteriore.

Ne consegue che la Regione Campania non avendo adottato, nel caso in questione, tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Relativamente al quantum, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio (preventivo autocarrozzeria Michele Ficeto e foto dell'autovettura danneggiata) e dichiarazioni rese dai testi, ritiene questo giudicante di poter equitativamente quantificare in Euro 1.600,00 i danni subiti dall'autovettura dell'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa.

Su tale importo vanno corrisposti gli interessi legali a far data dall'epoca dell'evento e fino al soddisfo.

Nessuna somma può essere riconosciuta per l'IVA , in mancanza di fattura, e o per fermo tecnico in mancanza di prova.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Musi Amato nei confronti della Regione Campania e della Provincia di Avellino così provvede :

rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Regione Campania ;

accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla chiamata in causa Provincia di Avellino;

dichiara interamente compensate le spese e competenze di causa tra la Regione Campania e la Provincia di Avellino in ordine alla chiamata in causa;

accoglie la domanda attorea e, per l'effetto :

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 1.600,00 oltre agli interessi dall'evento;

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.614,48 di cui Euro 114,48 per spese, Euro 800,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge , con attribuzione al difensore antistatario.

S.Angelo dei Lombardi , li 7/12/2011

Depositato in Cancelleria, oggi

7/12/2011

Il Cancelliere